



PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Versione (2.0) approvata dal Consiglio di Amministrazione
di Bastogi S.p.A. in data 12 novembre 2021

BASTOGI SPA
dal 1862

Via G. B. Piranesi, 10
20137 Milano
Tel. +39 02 739831
Fax +39 02 73983298
www.bastogi.com
info@bastogi.com

CAP. SOC. € 49.116.015,00 i.v
R.E.A. MILANO 153093
C.F. e R.I. M.I. 00410870588
P.I.V.A. 06563660155

[Pagina lasciata intenzionalmente in bianco]

1.	DEFINIZIONI.....	3
2.	OGGETTO DELLA PROCEDURA	6
3.	COMITATO PARTI CORRELATE.....	7
4.	PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	9
5.	OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE	10
6.	PRESIDI ALTERNATIVI.....	12
7.	DELIBERE-QUADRO	12
8.	CASI DI URGENZA.....	13
9.	CASI DI ESCLUSIONE.....	14
10.	COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE CON L'ART. 154-BIS DEL TUF	16
11.	OBBLIGHI INFORMATIVI.....	17
12.	INFORMATIVA AL PUBBLICO.....	17
13.	MODIFICA DELLA PROCEDURA	18
14.	ENTRATA IN VIGORE E REVISIONE	18
	APPENDICE.....	19

PREMESSA

Il presente documento disciplina la procedura di Bastogi S.p.A. (la "Società" o "Bastogi") che, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, è stata adottata dal consiglio di amministrazione della Società in data [•]¹ ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2391-bis cod. civ. e del "Regolamento operazioni con parti correlate" adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato, da ultimo con delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 (la "Procedura").

Il presente documento tiene altresì conto delle indicazioni e degli orientamenti in materia di operazioni con parti correlate espressi, tra l'altro, dalla Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 (la "Comunicazione").

La Procedura disciplina un'unica procedura applicabile, sia alle Operazioni di Minore Rilevanza, sia alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, in attuazione della facoltà prevista ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Regolamento OPC per le Società di Minori Dimensioni.

1. DEFINIZIONI

Ai fini della Procedura, oltre alle altre definizioni indicate in altre disposizioni della stessa e nel Regolamento OPC, ai termini ed espressioni indicati in maiuscolo è attribuito il significato qui di seguito indicato (indipendentemente dal fatto che essi siano adottati al plurale o al singolare).

Resta inteso che la Procedura incorporerà automaticamente eventuali modifiche o ulteriori precisazioni apportate dalla Consob alle definizioni e nozioni contenute nel Regolamento OPC e nella Comunicazione, salvo che ciò comporti la necessità di modificare la Procedura.

1.1 Amministratori Indipendenti: indica gli amministratori non esecutivi della Società in possesso dei requisiti previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dal Codice di Corporate Governance per le società quotate pro tempore vigente adottato dal Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A., a cui la Società ha dichiarato di aderire. In particolare sono Amministratori Indipendenti quelli valutati tali dal Consiglio di Amministrazione della Società all'atto della nomina e successivamente con cadenza almeno annuale.

1.2 Amministratori Non Correlati: indica gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle Parti Correlate di tale controparte.

¹ Il presente documento supera e sostituisce ogni altro precedente documento relativo al suo oggetto, ivi inclusa la procedura per l'adozione e l'esecuzione di delibere concernenti operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 novembre 2017.

- 1.3 Condizioni di Mercato o Standard: indica le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate della Società per operazioni di corrispondente natura, entità o rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.
- 1.4 Comitato OPC: indica il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate della Società di cui al successivo articolo 3.
- 1.5 Dirigenti con Responsabilità Strategiche: indica i soggetti definiti come tali nella Appendice.
- 1.6 Esperto Indipendente: indica l'esperto (persona fisica o giuridica) indipendente scelto e nominato dal Comitato OPC (o su indicazione del Comitato OPC) con il compito di assistere il Comitato OPC stesso nello svolgimento delle sue funzioni, nonché con le modalità di cui all'articolo 6 in caso di presidi alternativi. L'indipendenza è verificata dal Comitato OPC prima del conferimento dell'incarico, avendo riguardo in particolare alle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra l'esperto e: (a) la Società, i soggetti che controllano la Società, le società controllate o soggette a comune controllo della Società, gli amministratori della Società e delle predette società; (b) la Parte Correlata, i soggetti che controllano la Parte Correlata, le società controllate o soggette a comune controllo della Parte Correlata, gli amministratori della Parte Correlata e delle predette società.
- 1.7 Interessi Significativi: indica gli interessi generati da significativi rapporti di natura partecipativa o patrimoniale esistenti tra (a) le società controllate (anche congiuntamente) o società collegate della Società che siano controparti di un'Operazione con Parte Correlata e (b) altri Parti Correlate della Società. Sussistono Interessi Significativi, a titolo esemplificativo, nei casi in cui: (i) in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'OPC è svolta. La valutazione di significatività è condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata o collegata della Società (ivi inclusi i piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del Dirigente con Responsabilità Strategiche; (ii) la controllata o collegata della Società sia partecipata (anche indirettamente, attraverso soggetti diversi dalla Società) dal soggetto o entità che controlla o esercita un'influenza notevole sulla Società, qualora il peso effettivo di tale partecipazione superi il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto o entità nella Società.

Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale sociale detenuta nelle società controllate attraverso cui è posseduta la partecipazione interessata. Qualora alla partecipazione si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione.

Non rappresentano invece, di per sé, un Interesse Significativo: (a) la mera condivisione di uno o più amministratori o altri Dirigenti con Responsabilità Strategica tra la Società e le società controllate o collegate della Società; (b) la semplice detenzione di una partecipazione nella società controllata o collegata della Società da parte di altre società controllate dalla Società o ad essa collegate.

- 1.8 OPC di Importo Esiguo: sono le Operazioni con Parti Correlate che abbiano un controvalore (da determinarsi secondo i criteri previsti dal Regolamento OPC per il calcolo del controvalore delle Operazioni con Parti Correlate):
- (a) non superiore ad Euro 250.000,00, nel caso in cui la controparte sia una persona fisica, ovvero una società di persone o di capitali controllata da una persona fisica secondo i criteri di cui art. 2359 cod. civ.
 - (b) non superiore ad Euro 300.000,00, nel caso in cui la controparte sia una persona giuridica, società, ente, patrimonio od organizzazione, con esclusione dei casi di cui al precedente paragrafo (a) del presente articolo 1.8 della Procedura.
- 1.9 OPC di Maggiore Rilevanza: sono le Operazioni con Parti Correlate che superino le soglie di maggiore rilevanza stabilite dal Regolamento OPC.
- 1.10 OPC di Minore Rilevanza: sono le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle OPC di Maggiore Rilevanza e dalle OPC di Importo Esiguo.
- 1.11 Operazioni con Parti Correlate (o anche OPC od Operazione): indica, con riferimento alla Società, le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali pro tempore vigenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 come individuati nell'appendice al Regolamento OPC (e qui riportati nell'Appendice per agevolare la consultazione della Procedura).
- 1.12 Operazioni Ordinarie: indica le OPC che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e nell'attività finanziaria ad essa connessa svolte dalla Società ovvero dalle sue controllate e tutte le altre attività di gestione non classificabili come di "Investimento" o "Attività Finanziaria" (in seguito "Attività Caratteristica"). A

titolo esemplificativo, sono Operazioni Ordinarie, purché attuate nel rispetto delle procedure aziendali all'uopo stabilite, le OPC che per oggetto, ricorrenza, dimensione, termini e condizioni, natura della controparte rientrino nell'ordinario esercizio dell'Attività Caratteristica. Ai fini di quanto precede:

- 1.13 è un "Investimento": (i) ogni operazione che determini l'acquisto ovvero la cessione di attività immobilizzate (ad esempio acquisti e cessioni di immobili, impianti e macchinari o di attività immateriali) ad eccezione delle attività "non correnti" che siano possedute per la vendita; (ii) ogni investimento finanziario che non rientri nelle c.d. "disponibilità liquide equivalenti".
 - 1.14 è "Attività Finanziaria" ogni attività che determini modifiche: (i) della dimensione e della composizione del capitale proprio versato; (ii) dei finanziamenti ottenuti dalla Società non connessi all'Attività Caratteristica.
 - 1.15 Parti Correlate: indica, con riferimento alla Società, i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali pro tempore vigenti adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 come individuati nell'appendice al Regolamento OPC e qui riportati nell'Appendice per agevolare la consultazione dalla Procedura.
 - 1.16 Regolamento Emittenti: indica il regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato nel testo pro tempore vigente.
 - 1.17 Regolamento OPC: indica il "Regolamento operazioni con parti correlate", comprensivo dei suoi appendici e allegati, adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato nel testo pro tempore vigente.
 - 1.18 Soci Non Correlati: indica i soggetti cui spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate, sia alla controparte di una determinata Operazione, sia alla Società.
 - 1.19 Società di Minori Dimensioni: indica le società per le quali né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di Euro.
 - 1.20 TUF: indica il Decreto Legislativo n. 58 del 28 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato nel testo pro tempore vigente.
2. OGGETTO DELLA PROCEDURA
 - 2.1 La Procedura stabilisce, in conformità al Regolamento OPC, le regole volte ad

assicurare la trasparenza, nonché la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate poste in essere da Bastogi, direttamente o per il tramite di società da questa controllate (secondo i criteri di cui all'art. 2359 cod. civ.).

2.2 Per Operazioni con Parti Correlate poste in essere “per il tramite” di società controllate si intendono le Operazioni con Parti Correlate compiute da società controllate di Bastogi sottoposte all'esame o all'approvazione della Società. A tal fine: (a) l'esame o l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate non devono essere necessariamente condotti in virtù di regolamenti interni, né devono necessariamente avvenire con deliberazione espressa, essendo sufficiente che un organo o un esponente aziendale di Bastogi esamini preventivamente o approvi l'Operazione con Parti Correlate in forza delle deleghe o attribuzioni conferitegli; (b) per “esame” si intende non la mera ricezione di informazioni inerenti all'Operazione con Parti Correlate compiuta dalla società controllata (ad esempio, con finalità di controllo o allo scopo di redazione dei documenti contabili societari), bensì una valutazione dell'Operazione con Parti Correlate che possa condurre a un intervento (ad esempio, sotto forma di parere, anche non vincolante) in grado di incidere sul procedimento di approvazione dell'Operazione con Parti Correlate da parte della società controllata.

3. COMITATO PARTI CORRELATE

3.1 Il consiglio di amministrazione della Società istituisce, anche appositamente, un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (“Comitato OPC”) composto esclusivamente da 3 (tre) amministratori non esecutivi che sono tutti Amministratori Indipendenti. Salvo ove diversamente previsto nel presente articolo 3 della Procedura, il Presidente del Comitato OPC è nominato dal consiglio di amministrazione o, a maggioranza dei suoi componenti, dal Comitato OPC stesso ovvero, in assenza di tale nomina, è il componente del Comitato OPC più anziano di età.

3.2 Il Comitato OPC può essere istituito anche mediante attribuzione delle relative funzioni a un comitato consiliare già costituito, purché la composizione di tale comitato rispetti i requisiti di composizione del Comitato OPC richiesti dal precedente articolo 3.1 della Procedura. In particolare, ove tali requisiti di composizione siano soddisfatti, il consiglio di amministrazione della Società può istituire il Comitato OPC anche mediante attribuzione delle relative competenze al Comitato Controllo e Rischi (“CCR”) della Società, nel qual caso: (i) le disposizioni della Procedura riferite al Comitato OPC si intenderanno riferite al CCR; (ii) il Presidente del Comitato OPC sarà il Presidente del CCR e (iii) il funzionamento del Comitato OPC sarà disciplinato dal regolamento del CCR.

- 3.3 In relazione alle Operazioni con Parti Correlate che afferiscono alla remunerazione e al trattamento degli amministratori e agli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche ovvero alle materie oggetto della relazione sulla politica in materia di remunerazione e dei compensi corrisposti (ivi inclusi eventuali deroghe), le funzioni dal Comitato OPC ai sensi della Procedura possono essere esercitate anche dal Comitato Nomine e Remunerazioni della Società (il "Comitato Remunerazione") purché siano rispettati i requisiti di composizione del Comitato OPC richiesti dal precedente articolo 3.1 della Procedura. In tal caso, (i) le disposizioni della Procedura riferite al Comitato OPC si intenderanno riferite al Comitato Remunerazione; (ii) il Presidente del Comitato OPC sarà il Presidente del Comitato Remunerazione e (iii) il funzionamento del Comitato OPC sarà disciplinato dal regolamento del Comitato Remunerazione.
- 3.4 Alle riunioni del Comitato OPC sono invitati a partecipare i componenti del collegio sindacale. Possono inoltre partecipare anche componenti del management ed eventuali esperti, professionisti o advisor incaricati dal Comitato OPC ovvero dalla Società o da sue società controllate (ivi inclusi, senza limitazione, gli Esperti Indipendenti).
- 3.5 Nel caso in cui, in relazione a una particolare Operazione con Parti Correlate, uno o più amministratori componenti del Comitato OPC non siano Amministratori Non Correlati, in relazione a tale Operazione il Comitato OPC sarà composto esclusivamente dai propri componenti che sono Amministratori Non Correlati e, occorrendo, da un numero di Amministratori Indipendenti Non Correlati tale da soddisfare i requisiti di composizione del Comitato OPC di cui al precedente art. 3.1 della Procedura, i quali saranno selezionati in ordine di anzianità (dal più anziano di età al meno anziano di età).
- 3.6 Nel caso in cui un componente del Comitato OPC cessi per qualsiasi motivo dalla carica di amministratore di Bastogi o di componente del Comitato OPC, ovvero non sia più provvisto dei requisiti di indipendenza richiesti dal Regolamento OPC e dalla Procedura per assumere la carica di componente del Comitato OPC, il consiglio di amministrazione della Società può provvedere alla nomina di un nuovo Amministratore Indipendente quale componente del Comitato OPC in sostituzione del componente così cessato o non più provvisto dei requisiti di indipendenza.
- 3.7 Nel caso in cui non siano in carica almeno 3 (tre) Amministratori Indipendenti che siano anche Amministratori Non Correlati in relazione a una o più Operazioni con Parti Correlate, trovano applicazione i presidi alternativi di cui al successivo articolo 6 della Procedura.
- 3.8 Il Comitato OPC delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi

componenti che saranno individuati in base alle previsioni di cui al presente articolo 3 con riferimento alla particolare Operazione con Parti Correlate sottoposta al Comitato OPC.

4. PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
- 4.1 La procedura descritta nel presente articolo 4 è adottata dalla Società per l'approvazione delle seguenti Operazioni con Parti Correlate:
 - (a) Operazioni di Minore Rilevanza;
 - (b) Operazioni di Maggiore Rilevanza (in attuazione della facoltà prevista ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Regolamento OPC che consente alle Società di Minori Dimensioni di adottare la procedura prevista per le OPC di Minore Rilevanza anche per le OPC di Maggiore Rilevanza);
- 4.2 Prima dell'approvazione di un'Operazione con Parti Correlate da parte dell'organo societario competente (mediante deliberazione o altrimenti, nel caso di Operazione da approvarsi da parte di un organo unipersonale o comunque senza necessità di deliberazione), il Comitato OPC esprime un parere motivato non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere deve essere (i) redatto per iscritto; (ii) allegato al verbale della riunione del Comitato OPC, nonché (iii) trasmesso all'organo societario competente ad approvare l'operazione – e, in ogni caso, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale della Società – entro un termine ragionevole dopo il ricevimento di informazioni di cui al successivo articolo 4.4 e comunque in tempo utile per l'approvazione dell'Operazione.
- 4.3 La competenza ad approvare l'Operazione con Parti Correlate è sempre attribuita al consiglio di amministrazione della Società in caso di:
 - (a) OPC di Maggiore Rilevanza; e/o
 - (b) parere contrario o assenza di parere favorevole del Comitato OPC al compimento di un'OPC di Minore Rilevanza.
- 4.4 L'organo competente ad approvare un'Operazione con Parti Correlate e il Comitato OPC devono ricevere con congruo anticipo, informazioni complete e adeguate in merito all'Operazione con Parti Correlate sottoposta alla loro approvazione e valutazione. Qualora le condizioni dell'operazione siano Condizioni di Mercato o Standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

- 4.5 Ai fini della redazione del parere previsto ai sensi del precedente articolo 4.2, il Comitato OPC può farsi assistere, a spese della Società, da Esperti Indipendenti di propria scelta, anche se nominati direttamente dalla Società. Le spese per la consulenza degli esperti indipendenti non potranno essere superiori, per singola operazione, a Euro 40.000 (quarantamila/00), salvo il potere del Presidente del consiglio di amministrazione della Società di elevare tale importo in caso di operazioni di particolare complessità.
- 4.6 Quando un'Operazione con Parti Correlate è di competenza del consiglio di amministrazione della Società, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.
- 4.7 Ove applicabile, il verbale della deliberazione di approvazione dell'Operazione con Parti Correlate deve contenere adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 4.8 Fermi gli obblighi di reporting interno previsti da altre fonti normative o regolamentari, gli amministratori esecutivi della Società o della società controllata forniscono al Comitato OPC, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale della Società, su base trimestrale, completa informativa sull'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate sottoposte alla procedura di cui al presente articolo 4 della Procedura
- 4.9 Fermo quanto previsto dall'articolo 17 della del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("Market Abuse Regulation"), la Società mette a disposizione del pubblico, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni con Parti Correlate approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato OPC ai sensi del presente articolo 4 della Procedura, nonché delle ragioni per cui si è ritenuto di non condividere tale parere. Il parere è contestualmente messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo oppure sul sito internet della Società.
5. OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE
- 5.1 Quando un'Operazione con Parti Correlate è di competenza dell'assemblea dei soci della Società o deve essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea da parte del consiglio di amministrazione della Società, troveranno applicazione, mutatis mutandis, le disposizioni contenute nel precedente articolo 4 della Procedura.

- 5.2 Qualora, in relazione a un'OPC di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea dei soci della Società sia approvata in presenza di un parere contrario del Comitato OPC, tale operazione non potrà essere realizzata qualora (i) siano presenti in assemblea Soci Non Correlati che rappresentino (in attuazione della facoltà attribuita dall'art. 11, comma 3, del Regolamento OPC) almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto della Società, e (ii) la maggioranza di tali Soci Non Correlati esprima un voto contrario all'Operazione medesima (ferme restando le previsioni di legge e dello Statuto della Società relative ai quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea dei soci, nonché le previsioni in materia di conflitto di interessi). La proposta di deliberazione assembleare dovrà contenere una previsione che ne condizioni l'efficacia al raggiungimento della speciale maggioranza indicata dal presente articolo 5.2 della Procedura.
- 5.3 In attuazione della facoltà prevista dal Regolamento OPC, ove ciò sia espressamente consentito dallo Statuto della Società, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, fermi gli obblighi di cui all'art. 5 del Regolamento OPC, ove applicabile, le Operazioni con Parti Correlate di competenza dell'assemblea dei soci della Società o che devono essere da questa autorizzate possono essere concluse in deroga a quanto disposto dal presente articolo 5 a condizione che:
- (a) il consiglio di amministrazione della Società che convoca l'assemblea chiamata a deliberare predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il collegio sindacale della Società riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - (b) la relazione e le valutazioni di cui alla precedente lettera (a) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo da pubblicarsi per le OPC di Maggiore Rilevanza ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento OPC;
 - (c) se le valutazioni del collegio sindacale di cui alla precedente lettera (a) sono negative, l'assemblea delibera con le modalità di cui al precedente articolo 5.2; in caso contrario, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la Società mette a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

Resta inteso che, per il periodo in cui lo Statuto della Società non dovesse

espressamente consentire quanto previsto dal precedente articolo 5.3, le previsioni contenute in tale articolo non troveranno applicazione.

6. PRESIDI ALTERNATIVI

6.1 Nel caso in cui, nel consiglio di amministrazione di Bastogi, non siano in carica almeno 3 (tre) Amministratori Indipendenti che siano anche Amministratori Non Correlati in relazione a una o più Operazioni con Parti Correlate, trova applicazione quanto segue:

- (a) le delibere relative alle modifiche alla Procedura sono approvate previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente in carica ovvero, in loro assenza, previo parere favorevole non vincolante di un Esperto Indipendente nominato dal consiglio di amministrazione;
- (b) i compiti e le prerogative attribuiti al Comitato OPC ai sensi della Procedura per le fasi dell'istruttoria per le OPC di Minore Rilevanza e le OPC di Maggiore Rilevanza sono attribuiti agli Amministratori Indipendenti eventualmente in carica che siano anche Amministratori Non Correlati in relazione all'Operazione con Parti Correlate, ovvero, in loro assenza, a un Esperto Indipendente nominato dal consiglio di amministrazione o al collegio sindacale (sempreché, in tal ultimo caso, i sindaci effettivi diano notizia agli altri sindaci effettivi degli eventuali interessi posseduti, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione con Parti Correlate, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata);
- (c) le OPC di Minore Rilevanza e le OPC di Maggiore Rilevanza sono deliberate e/o eseguite previo parere favorevole vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle condizioni dell'Operazione approvato da parte degli Amministratori Indipendenti eventualmente in carica che siano anche Amministratori Non Correlati in relazione all'Operazione, ovvero, in loro assenza, previo parere favorevole vincolante di un Esperto Indipendente nominato dal consiglio di amministrazione o del collegio sindacale (sempreché, in tal ultimo caso, i sindaci effettivi diano notizia agli altri sindaci effettivi degli eventuali interessi posseduti, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata).

7. DELIBERE-QUADRO

7.1 In attuazione della facoltà prevista dal Regolamento OPC, la Società può adottare delibere-quadro relative a una serie di operazioni omogenee con determinate

categorie di Parti Correlate.

- 7.2 Ai fini dell'adozione di una delibera-quadro, il Presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato sottopongono al Comitato OPC una proposta di delibera-quadro con espressa indicazione: (i) del tipo di categoria di Operazioni con Parti Correlate per le quali si chiede l'adozione della delibera-quadro; (ii) della Parte Correlata o tipologia di Parte Correlata controparte delle Operazioni con Parte Correlata oggetto della delibera-quadro; (iii) della durata dell'efficacia della delibera-quadro; (iv) dell'ammontare massimo prevedibile delle Operazioni con Parti Correlate da realizzare nel periodo di riferimento; (v) della motivazione delle condizioni della delibera-quadro.
- 7.3 Le delibere-quadro non possono avere efficacia superiore a 1 (un) anno e devono recare evidenza del tipo di Operazioni con Parti Correlate incluse, del prevedibile ammontare massimo di tali Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e della motivazione delle condizioni previste nella delibera-quadro.
- 7.4 Le delibere-quadro devono essere approvate dal consiglio di amministrazione della Società e, in relazione alla loro approvazione, si applica la procedura di cui all'articolo 4 della Procedura, ivi compresi il parere non vincolante del Comitato OPC e la pubblicazione del documento informativo previsto dal Regolamento OPC per le OPC di Maggiore Rilevanza.
- 7.5 Fermi gli obblighi di reporting interno previsti da altre fonti normative o regolamentari, gli amministratori esecutivi della Società o della società controllata forniscono al Comitato OPC, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale della Società, su base trimestrale, completa informativa sull'esecuzione delle delibere quadro.
- 7.6 Alle singole OPC concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano la procedura di cui al precedente articolo 4. Le OPC concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato non sono computate ai fini del cumulo previsto per determinare il superamento delle soglie di rilevanza.
8. CASI DI URGENZA
- 8.1 In attuazione della facoltà prevista dal Regolamento OPC, nei casi in cui un'Operazione con Parti Correlate non sia di competenza dell'assemblea della Società e non debba essere da questa autorizzata, ove ciò sia espressamente consentito dallo Statuto della Società, in caso di urgenza, fermi gli obblighi di cui all'art. 5 del Regolamento OPC (ove applicabili), nonché la riserva di competenza del consiglio di amministrazione della Società a deliberare sulle OPC di Maggiore

Rilevanza, le Operazioni con Parti Correlate possono essere concluse in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 4 della Procedura a condizione che:

- (a) qualora l'Operazione con Parti Correlate da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il Presidente del consiglio di amministrazione della Società sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'Operazione con Parti Correlate;
- (b) tali Operazioni con Parti Correlate siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- (c) il consiglio di amministrazione della Società che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza, e il collegio sindacale della Società riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (d) la relazione e le valutazioni di cui alla precedente lettera (c) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo da pubblicarsi per le OPC di Maggiore Rilevanza ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento OPC;
- (e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

8.2 Resta inteso che, per il periodo in cui lo Statuto della Società non dovesse espressamente consentire quanto previsto dal precedente articolo 8.1, le previsioni contenute in tale articolo non troveranno applicazione.

9. CASI DI ESCLUSIONE

9.1 Fermi restando gli altri casi di esenzione (in tutto o in parte) dall'applicazione del Regolamento OPC previsti dalla disciplina normativa e regolamentare di tempo in tempo applicabile, il Regolamento OPC e la Procedura non si applicano:

- (a) alle Operazioni di Importo Esiguo;
- (b) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di

condizioni, ivi inclusi: (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, nonché gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 cod. civ.; (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; e (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 cod. civ. e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 TUF;

- (c) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, primo comma, cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e, ove istituito, del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, cod. civ. La Procedura non si applica altresì alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 cod. civ. relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio sindacale;
- (d) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e alle relative operazioni esecutive;
- (e) alle deliberazioni – diverse da quelle di cui alla precedente lettera (c) – in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche a condizione che:
 - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi e in maggioranza da Amministratori Indipendenti; e
 - (iii) la remunerazione assegnata agli amministratori investiti di particolari cariche nonché agli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- (f) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni di Mercato o Standard. In tale ipotesi, in caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le OPC di Maggiore Rilevanza dall'art. 5, commi da 1 a 7 del Regolamento OPC, nonché fermo quanto disposto dall'art. 17 della Market Abuse Regulation:
 - (i) la Società comunica a Consob e al Comitato OPC entro il termine prescritto dal Regolamento OPC, l'oggetto, il corrispettivo delle

Operazioni Ordinarie che hanno beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia un'Operazione Ordinaria conclusa a Condizioni di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;

(ii) il Comitato OPC verifica la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni Ordinarie di Maggiore Rilevanza concluse a Condizioni di Mercato o Standard entro 60 giorni dalla data in cui riceve la comunicazione di cui alla precedente lettera (i);

(iii) la Società indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8, del Regolamento OPC, quali tra le Operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista per le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni di Mercato o Standard;

(g) alle Operazioni con Parti Correlate compiute da Bastogi con società controllate o tra società controllate di Bastogi, in entrambi i casi anche congiuntamente, nonché alle Operazioni con Parti Correlate compiute da Bastogi, o sue società controllate, con società collegate a Bastogi, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.

9.2 Nei casi di esenzione indicati nelle lettere 9.1(d), 9.1(e)9.1(f)9.1(g) del precedente articolo 9.1, la Società ottempera agli obblighi informativi previsti dall'art. 5, comma 8, del Regolamento OPC.

9.3 Fermo quanto previsto al precedente articolo 9.1, lettera (f), l'amministratore delegato predispose con cadenza almeno annuale una relazione in merito alle OPC di Maggiore Rilevanza poste in essere nel periodo di riferimento a cui è stata applicata un'esenzione ai sensi del presente articolo 9 della Procedura. Tale relazione è trasmessa al Comitato OPC tramite il segretario del consiglio di amministrazione.

10. COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE CON L'ART. 154-BIS DEL TUF

10.1 L'ufficio del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società di cui all'art. 154-bis del TUF (il "Dirigente Preposto") garantisce il necessario coordinamento tra la Procedura e le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato (se redatto), nonché di ogni altra comunicazione finanziaria adottata dalla Società ai sensi

dell'art. 154-bis del TUF.

- 10.2 Le OPC approvate ai sensi della Procedura sono tempestivamente comunicate al Dirigente Preposto ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 154-bis del TUF.
- 10.3 Il Dirigente Preposto segnala al consiglio di amministrazione eventuali modifiche alla Procedura che dovessero risultare necessarie a garantire nel tempo il coordinamento tra la Procedura e le procedure amministrative e contabili di cui al precedente articolo 10.1 anche in conseguenza di modificazioni normative o dei principi contabili internazionali.

11. OBBLIGHI INFORMATIVI

- 11.1 Al fine di consentire alla Società un'adeguata verifica circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della Procedura, e comunque di agevolare l'ottemperanza agli obblighi di cui al Regolamento OPC e alla Procedura, sono tempestivamente fornite alla Società da parte dei soggetti controllanti e degli altri soggetti indicati nell'art. 114, comma 5, del TUF, che siano Parti Correlate della Società, le informazioni (da essi conosciute) necessarie al fine di consentire l'identificazione delle Parti Correlate e delle Operazioni con Parti Correlate ed eventuali aggiornamenti.

12. INFORMATIVA AL PUBBLICO

- 12.1 La Società fornisce informazioni al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento OPC, nonché dall'articolo 17 della Market Abuse Regulation, ove applicabili.
- 12.2 Qualora un'Operazione con Parte Correlata sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 della Market Abuse Regulation, il comunicato stampa dovrà contenere, in aggiunta alle informazioni da pubblicarsi ai sensi di tale disciplina, almeno le seguenti informazioni:
 - (a) la descrizione dell'Operazione;
 - (b) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
 - (c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
 - (d) se l'Operazione sia o meno un'OPC di Maggiore Rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento OPC;

- (e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione di cui all'articolo 9 della Procedura;
- (f) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti.

13. MODIFICA DELLA PROCEDURA

- 13.1 Le modifiche della Procedura sono approvate dal consiglio di amministrazione della Società previo parere favorevole del Comitato OPC composto da almeno 3 (tre) amministratori che siano tutti Amministratori Indipendenti.
- 13.2 Periodicamente e almeno ogni triennio, il consiglio di amministrazione della Società, previo parere del Comitato OPC, valuta se procedere a una revisione della Procedura, tenendo conto tra l'altro delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari, dell'efficacia della medesima e degli orientamenti Consob in materia di Regolamento OPC.
- 13.3 Nel caso in cui, nel consiglio di amministrazione della Società, non siano in carica almeno 3 (tre) Amministratori Indipendenti, trovano applicazione i presidi alternativi di cui al precedente articolo 6.

14. ENTRATA IN VIGORE E REVISIONE

- 14.1 La Procedura entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di approvazione da parte del consiglio di amministrazione della Società.

APPENDICE

Definizioni di “Parti Correlate” e “Operazioni con Parti Correlate” e definizioni ad esse funzionali ai sensi dei principi contabili internazionali

1. Definizioni di “Parti Correlate” e di “Operazioni con Parti Correlate” secondo i principi contabili internazionali
 - 1.1 Ai fini del Regolamento e della Procedura valgono con riferimento alla Società le definizioni di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate contenute nei principi contabili internazionali pro tempore vigenti adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.
 - 1.2 Per agevolare la consultazione della Procedura, nella presente Appendice sono riprodotte le definizioni in vigore alla data di ultima approvazione della Procedura come indicate nell’appendice al Regolamento. La presente Appendice sarà aggiornata di volta in volta dagli uffici societari della Società all’entrata in vigore di eventuali modificazioni o integrazioni.
 - 1.3 Parti Correlate: una Parte Correlata è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio, fermo restando che, ai fini della presente Appendice, l’entità che redige il bilancio indica la Società:
 - (a) una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati all’entità che redige il bilancio se tale persona:
 - (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;
 - (ii) ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; o
 - (iii) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
 - (b) un’entità è correlata all’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - (i) l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);

- (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
- (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

- 1.4 Nella definizione di Parte Correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].
- 1.5 Operazioni con Parti Correlate: un'Operazione con Parte Correlata (o Operazione) è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9].
2. Definizioni funzionali a quelle di "Parti Correlate" e di "Operazioni con Parti Correlate" secondo i principi contabili internazionali
- 2.1 I termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].
- 2.2 Dirigenti con Responsabilità Strategiche: sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della stessa Società [IAS 24, paragrafo 9], come individuati con apposita

deliberazione dal consiglio di amministrazione della Società.

- 2.3 Stretti Familiari: si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:
- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
 - (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
 - (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].
3. Principi interpretativi delle definizioni
- 3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].
- 3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.